

**DELIBERAZIONE 6 DICEMBRE 2016**  
**742/2016/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ESSENZIALI NELLA  
DISPONIBILITÀ DI ENEL PRODUZIONE S.P.A., PER L'ANNO 2014**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 dicembre 2016

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 208/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 208/11);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 635/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 635/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 612/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 612/2015/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), in data 8 luglio 2015 - protocollo Autorità 20695, del 10 luglio 2015 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), in data 7 agosto 2015 – protocollo Autorità 24195 del 13 agosto 2015 – (di seguito: comunicazione ENEL PRODUZIONE);
- la comunicazione di Terna, in data 13 giugno 2016 - protocollo Autorità 17337, del 17 giugno 2016 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione della Direzione Mercati dell'Autorità (di seguito: DMEG), in data 10 novembre 2016 – protocollo Autorità 32758, in pari data (di seguito: lettera DMEG);

- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, in data 18 novembre 2016 – protocollo Autorità 33997, in pari data (di seguito: seconda comunicazione ENEL PRODUZIONE).

**CONSIDERATO CHE:**

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti (di seguito anche: Corrispettivo); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato;
- l'impianto Porto Empedocle di ENEL PRODUZIONE è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale che include l'anno 2014, ai sensi della deliberazione ARG/elt 208/11; gli impianti Assemini, Portoferraio e Sulcis di ENEL PRODUZIONE sono inclusi tra gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi alla reintegrazione dei costi per l'anno 2014, ai sensi della deliberazione 635/2013/R/eel;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare, all'Autorità e a Terna, una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la comunicazione ENEL PRODUZIONE, il citato utente ha richiesto, all'Autorità, il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2014, in relazione agli impianti Assemini, Porto Empedocle, Portoferraio e Sulcis; e che, con la seconda comunicazione ENEL PRODUZIONE, il medesimo utente ha fornito, all'Autorità, le informazioni integrative richieste con la lettera DMEG;
- l'istanza di reintegrazione avanzata da ENEL PRODUZIONE è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati alle istanze medesime in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 612/2015/R/eel, Terna ha riconosciuto un acconto del Corrispettivo agli utenti del dispacciamento titolari degli impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione per l'anno 2014, ivi incluso ENEL PRODUZIONE per gli impianti Assemini, Portoferraio, Porto Empedocle e Sulcis;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione), riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo, sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;
- con la seconda comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile, all'Autorità, la relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a

controllare se e in che termini l'importo del margine di contribuzione, esplicitato da ENEL PRODUZIONE nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione, sia stato determinato conformemente alla disciplina dell'omonimo regime di remunerazione;

- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia uno scostamento tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- la vigente disciplina del regime di reintegrazione, al comma 65.22, prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo;
- con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile, all'Autorità, i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l'anno 2014.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da ENEL PRODUZIONE con la comunicazione omonima, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo agli impianti Assemini, Portoferraio, Porto Empedocle e Sulcis per l'anno 2014, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci:
  - a) i proventi netti relativi alla compravendita di servizi nel mercato del servizio di dispacciamento, *ex* comma 65.4 lett. b);
  - b) gli acconti del Corrispettivo *ex* comma 65.4, lett. f), dato che l'istanza di ENEL PRODUZIONE, essendo stata elaborata prima della deliberazione 612/2015/R/eel, non considera l'acconto riconosciuto da Terna ai sensi del suddetto provvedimento;
  - c) i ricavi figurativi per assenza di offerte, *ex* comma 65.3.1;
  - d) i ricavi figurativi derivanti dall'applicazione dei criteri di valorizzazione delle offerte per quantità non indispensabili, *ex* commi 65.3 e 65.3.2;
  - e) i ricavi da certificati verdi riconosciuti a fronte di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
  - f) le componenti del costo variabile riconosciuto;
- ridurre i costi fissi rilevanti per il Corrispettivo laddove si siano verificate le condizioni previste dal comma 65.22 in tema di indisponibilità

## **DELIBERA**

1. di prevedere che Terna riconosca, a ENEL PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e in relazione agli impianti Assemini, Portoferraio, Porto Empedocle e Sulcis, il Corrispettivo per l'anno 2014, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di trasmettere l'Allegato A a Terna e ad ENEL PRODUZIONE;
3. di stabilire che Terna dia seguito alla disposizione di cui al punto 1, entro il giorno 31 dicembre 2016;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

6 dicembre 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*